PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 6

Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento". COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95.

Versione in vigore dal 11 aprile 1971, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 993
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it